

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA**

---

N. 184 DEL 21/02/2022  
CORPO DI POLIZIA LOCALE

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO, FERMO O CONFISCA AMMINISTRATIVI - S.I.VE.S.

### **Il Dirigente/Funziario delegato**

#### **DECISIONE**

- 1) Dispone l'impegno ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 300,00 sul Cap. S 108141/0 - Servizio di recupero, custodia dei veicoli recuperati con la procedura s.i.ve.s. - sistema informatico veicoli sequestrati - Cdc 124 (Cod. SIOPE 1030299999) in favore di RTI BALDINI ARRIGO S.R.L. (codice: 46553) per servizio recupero e custodia veicoli sequestrati - SIVES. CIG: Z52352232E;
- 2) dispone di provvedere alla conclusione del relativo contratto, mediante buono d'ordine ai sensi dell'art. 21, comma 4 dell'ultra vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- 3) dispone di provvedere al versamento della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione.

#### **MOTIVAZIONE**

Il D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 "nuovo codice della strada", nel Titolo VI, Capo I, Sezione II, prevede la misura cautelativa del sequestro dei veicoli che dovranno essere oggetto della sanzione accessoria della confisca, nei casi di legge e la misura del fermo amministrativo o della rimozione forzata nei casi contemplati dal codice;

L'art. 213 c. 3 del "nuovo codice della strada", prevede che "Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento”

L'art. 214-bis “*Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca*” prevede che “1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, (comma 5), e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, (comma 5), e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le Amministrazioni precedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia...”

In data 17/11/2020 è pervenuta a codesta Amministrazione la Comunicazione della Prefettura di Bologna – PG 11206/2020 – la quale informava che era stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio in oggetto e che la procedura di gara si era conclusa con l'aggiudicazione all'RTI Baldini Arrigo S.r.l. capogruppo del predetto RTI composto da n.11 imprese.

I veicoli sequestrati devono pertanto essere depositati, salvo applicazione delle procedure di cui agli artt. 213 e 214 del codice della strada, presso il deposito convenzionato Baldini Arrigo S.r.l. (cod. fornitore 46553) con sede a Faenza - RA - in via Granarolo n. 113 - 48018 - C.F. 90035110395 P.I. 02560670369, con onere di pagamento spese, in caso di inadempienza del trasgressore, a carico dell'Ente procedente, salvo regresso.

Si provvede ad impegnare la somma di € 300,00 (€ 245,90 + IVA 22% € 54,10) relativa alle spese previste per il servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli recuperati con la procedura S.I.Ve.S. - Sistema Informatico Veicoli Sequestrati, oggetto di sequestro, fermo o confisca amministrativi a favore della ditta Baldini Arrigo S.r.l. la somma da impegnare trova copertura al Capitolo PEG 108141 “*Servizio di recupero, custodia dei veicoli recuperati con la procedura s.i.ve.s. - sistema informatico veicoli sequestrati - Cdc 124*” del Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 - Codice SIOPE U.1.03.02.99.999; per tale servizio è stato acquisito il CIG Z52352232E.

Si dà atto che rientra nell'attività ordinaria di questo Comando la contestazione di violazioni che, conseguentemente, possono portare alla misura cautelativa del sequestro del veicolo finalizzato alla

sanzione accessoria della confisca e che potrebbe essere necessario avvalersi del custode-acquirente individuato per le pratiche relative al sequestro amministrativo di veicoli a motore secondo le indicazioni operative Si.Ve.S. e della Prefettura nel corso dell'attività presente e futura;

Si dà conto che:

- l'imputazione dell'impegno del presente atto avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014;
- la somma da impegnare è disponibile sul capitolo di Bilancio individuato nella decisione, assegnate al Dirigente competente e saranno dal medesimo liquidate;
- ai sensi della L. n. 136/2010, sono stati precedentemente acquisiti agli atti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari<sup>1</sup> nel rispetto di quanto previsto dalla normativa citata; è stato acquisito telematicamente il DURC<sup>2</sup> online attestante la regolarità contributiva del fornitore.

Si richiamano:

- la delibera di Consiglio n. 2 della seduta del 26/01/2022 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e allegati ufficiali;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 10 della seduta del 26/01/2022 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024.
- l'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in punto di funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento metropolitano di contabilità armonizzata, adottato con deliberazione consiliare n. 63/2019.
- il vigente Regolamento metropolitano del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale;
- l'ultra-vigente Regolamento provinciale sui contratti.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di giorni 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 (centoventi), entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o piena conoscenza del medesimo, in forza del combinato disposto ex artt. 29 e 41, D.lgs. n.

---

<sup>1</sup> PG 8814 del 11/02/2022

<sup>2</sup> PG INAIL\_29749171 del 22/10/2021

104/2010 (c.d. Codice del processo amministrativo) per l'impugnazione al TAR e ex art. 9, D.P.R. n. 1199/71 per quanto attiene il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

*Bologna, 21/02/2022*

**Il Dirigente/Funziario delegato**  
***Dott. ZANAROLI FABIO***<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.